DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI

Art. 12

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

All'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra ne' parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli gia' esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

Versione in vigore dal 1 luglio 2025, non più in vigore dal 10 agosto 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96
Capo	III — Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-organizzazione-e-lo-svolgimento-di-grandi/art-12-modifiche-alla-legge-18-aprile-1975-n-110/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it